



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**“OLCESE”**

Distretto XV - Via V. Olcese, 16 - 00155 ROMA - Tel. (06) 2301748 - 23296321

✉: [rmic8ex00q@istruzione.it](mailto:rmic8ex00q@istruzione.it)

PEC: [rmic8ex00q@pec.istruzione.it](mailto:rmic8ex00q@pec.istruzione.it)

Circolare n. 158

Roma, 20 Febbraio 2025

- **A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ED ATA**
- **AGLI ATTI**

**OGGETTO: DOMANDE DI PART-TIME O DI REINTEGRO AL TEMPO PIENO NELLA  
SCUOLA A.S. 2025/2026 ENTRO IL 15 MARZO 2024**

Si comunica che **entro il 15 marzo 2025** il personale del comparto scuola può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time.

Tale scadenza riguarda docenti, educatori ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Vale precisare che tale termine non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2025.

Dalla presentazione della domanda sono altresì esclusi i lavoratori che andranno ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro, per i quali sarà possibile l'attivazione del part-time anche al momento della sottoscrizione del contratto individuale.

Le domande, compilate in ogni loro parte su allegati predisposti, vanno indirizzate al Dirigente Scolastico, per la successiva trasmissione via PEC agli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Il contratto di part-time è di durata minima biennale e, in assenza di diversa comunicazione, si intende prorogato di anno in anno.

Coloro già titolari di contratto part-time, quindi, non devono presentare una nuova domanda, ma si consiglia di verificare le disposizioni sul sito dell'UST di interesse.

Eventuali richieste di rientro anticipato a tempo pieno, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze e anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Entro il 15 marzo è possibile anche inoltrare richiesta di variazione oraria rispetto al precedente orario di part-time e/o tipologia dell'orario di servizio.

Da parte dell'UST seguirà la pubblicazione dell'elenco degli autorizzati che, come noto, non può superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno, di ciascun ruolo, classe di concorso a cattedre o di ciascuna qualifica funzionale.

Di norma l'orario minimo delle prestazioni lavorative dei rapporti di lavoro a tempo parziale è pari al 50% di quello a tempo pieno, ossia non inferiore: alle 12 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria, alle 15 ore per il personale educativo, alle 9 ore per i docenti di scuola secondaria e alle 18 ore per il personale ATA. Eventuali variazioni saranno valutate dai Dirigenti Scolastici, in relazione ad obiettive esigenze didattiche ed organizzative della scuola. Il personale richiedente la trasformazione del contratto di lavoro a tempo parziale a decorrere dall' A.S. 2025- 2026, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti.

Nel modello va indicata la modalità di richiesta e cioè:

- ❖ part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
- ❖ part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
- ❖ part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità) nonché la durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno.

I modelli da compilare sono in allegato. Si raccomanda di compilare, oltre al modello di interesse, sempre l'All. n. 4 – Informativa Trattamento Dati

Si rammenta, infine, che la materia trattata è regolata dalle seguenti Norme: artt. 39 e 58 del C.C.N.L. 2006/2009, dall' O.M. 22 luglio 1997, n. 446, dall'O.M. 13 febbraio 1998, n. 55, dal D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100 e dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

prof. Giammarco Amoroso  
(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)